NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

# Art. 33

## Sale per proiezione a formato ridotto e arene estive

Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica della idoneita' e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicita' triennale sono demandate alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri. Si applicano le disposizioni dell'articolo 144 del regolamento di cui al precedente comma. Il parere della Commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'articolo 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La verifica dell'idoneita' e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla Commissione di cui al primo comma, del presente articolo.

Versione in vigore dal 11 luglio 1975, non più in vigore dal 6 febbraio 2004 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia |
| Estremi | Legge 4 novembre 1965, n. 1213 |
| Titolo | VIII — Norme concernenti l'esercizio e la distribuzione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1965 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dei-provvedimenti-a-favore-della-cinematografia/art-33-sale-per-proiezione-a-formato-ridotto-e-arene-estive/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it